

**RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE, DON ETTORE SIGNORILE,
SULL'ATTIVITÀ DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
NELL'ANNO GIUDIZIARIO 2013**

Eccellenza Reverendissima ed Eccellentissimi Vescovi del Piemonte,
Autorità Civili e Militari,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese,
Avvocati e Periti,
Signore e Signori.

Porgo il benvenuto a tutti gli ospiti che partecipano all'Inaugurazione del 75° Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

Ringrazio l'Arcivescovo Moderatore per quanto contenuto nel Suo saluto, in particolare per le parole che ci spronano nell'esercizio dell'attività giudiziale con quello *spirito diaconico* che contraddistingue uno strumento pastorale, secondo quelle linee che ci siamo dette e ridette in questi anni, ma che trovano, soprattutto per noi Giudici, suggestioni e indicazioni preziose nella prima allocuzione alla Rota Romana di Papa Francesco.

Ringrazio il Vicario Giudiziale, mons. Paolo Rigon, del Tribunale Ligure e il Vicario Giudiziale del Tribunale di Appello Lombardo, mons. Paolo Bianchi, che hanno voluto essere presenti a questo atto solenne.

Permettetemi di salutare i rappresentanti degli Avvocati dei Fori Ecclesiastici Piemontese, Ligure e Lombardo e il nutrito numero di Avvocati appartenenti ai Collegi Piemontesi dell'Ordine che partecipano a questa giornata e con essi il Consiglio dell'Ordine che ha concesso, per la partecipazione a questo evento, l'accreditamento di tre punti come formazione permanente professionale.

1. Il Moderatore, citando Papa Francesco, ha sottolineato congiuntamente un'esigenza ed un auspicio. L'esigenza che sempre più emerge il nucleo fondamentale che contraddistingue il processo canonico matrimoniale, cioè la sua essenziale e solida valenza pastorale e l'auspicio di svolgere un servizio alla famiglia e al matrimonio come unione tra un uomo e una donna. Credo sia utile riportare, sempre dal Santo Padre, le conclusioni del suo discorso alla Segnatura Apostolica antecedente quello alla Rota Romana: *“Un'ultima annotazione, molto importante, per quanto riguarda gli operatori impegnati nel ministero della giustizia ecclesiale. Essi agiscono a nome della Chiesa, sono parte della Chiesa. Pertanto, bisogna sempre tenere vivo il raccordo tra l'azione della Chiesa che evangelizza e l'azione della Chiesa che amministra la giustizia. Il servizio alla giustizia è un impegno di vita apostolica: esso richiede di essere esercitato tenendo fisso lo sguardo all'icona del Buon Pastore, che si piega verso la pecorella smarrita e ferita”*¹.

La realtà del Tribunale ecclesiastico, spesso fraintesa anche all'interno della Chiesa, è spesso anche poco apprezzata per le nostre lungaggini, il nostro linguaggio e per la fatica che ancora facciamo nell'avere sempre presente che *“dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, ci sono persone che attendono giustizia”*². Da qui la necessità non solo di un generoso slancio di buona volontà da parte degli operatori, ma anche l'esigenza di alcuni tratti riformatori ed innovatori tendenti ad

¹ FRANCESCO, *Discorso alla Plenaria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, 8 novembre 2013.

² FRANCESCO, *Discorso alla Rota Romana*, 24 gennaio 2014.

esaltarne la valenza di servizio ecclesiale, nella verità e nella carità. Sono convinto che il quadro normativo offerto dall'impianto codiciale, se ben applicato, possa ancora funzionare e ad esso si affiancano i dettati dell'*Istruzione Dignitas Connubii*. Alla luce di queste norme, nel 2012, abbiamo rinnovato il *Regolamento* del nostro Tribunale che però appare non ancora del tutto, e da tutti gli operatori, assimilato. Restano alcuni nodi da sciogliere e soprattutto alcuni punti d'ombra e discrepanze che, a mio modestissimo avviso, una maggiore condivisione delle prassi particolari, in uso nei vari tribunali regionali, potrebbe aiutare a circoscrivere per porvi rimedio. Anche le giornate di studio ed aggiornamento offerte dal Tribunale stesso possono essere, da parte di chi opera sul campo, occasioni da non lasciar cadere, per curare al meglio la qualità del proprio lavoro. La "diligenza", l'amore per ciò che si fa e alle persone per le quali si agisce, è una virtù che non deve essere mai tralasciata.

Parafrasando una celebre poesia di John Donne e il titolo di un libro di Thomas Merton affermo che "*nessun tribunale è un'isola*"³ e pertanto non sono più sostenibili impostazioni autarchiche anche sotto il profilo organizzativo e non basta la buona volontà dei singoli per ovviare a lungaggini e discrasie che, se non inficiano, rendono meno efficace questo strumento pastorale.

La condivisione di una piattaforma informatica comune che ci vede coinvolti con il Tribunale del Triveneto ed il Flaminio dell'Emilia Romagna, credo sia un passo per il raggiungimento di un dialogo, anche operativo, che nel tempo può portare frutti buoni. Anche il rimando agli ottimi rapporti con il nostro Tribunale di Appello (il Lombardo) e quello per il quale noi fungiamo da Tribunale di secondo grado definitivo di giurisdizione (il Ligure) sono occasioni da cercare, non solo nei momenti del bisogno. In questo senso mi è sembrata utile la relazione per l'anno 2012 del Vicario Giudiziale lombardo, laddove riscontrava: "*una certa fragilità istruttoria in alcune cause che giungono in secondo grado di giudizio*". Il "*non aver effettuato tutto quanto necessario per chiarire il caso*", secondo mons. Bianchi, ma anche secondo me, comporta un aggravio di tempi ed un costo per il Tribunale, con un disagio per le parti. Tuttavia avvalendomi dell'esperienza ventennale, come Tribunale d'Appello, spesso ho avuto modo di riscontrare che non sempre il rinvio ad esame ordinario di una causa porta elementi decisivi ed integrazioni sostanziali: il più delle volte ci conferma sul fatto che in primo grado si è compiuto tutto quanto si poteva fare. Il Tribunale d'Appello "*non fa le pulci*" al primo grado, come ha asserito mons. Rigon all'Inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale Ligure, ma concorre a dare pienezza di verità al giudizio ecclesiale sul caso concreto.

Ritengo altresì che i Vescovi della Regione Ecclesiastica Piemontese dovrebbero farsi portavoce di questa esigenza di coordinamento, di scambio e di formazione presso la C.E.I. ed in particolare presso il suo Ufficio Giuridico. È davvero un peccato che si siano in questi ultimi anni lasciate cadere le giornate di incontro per i Vicari Giudiziali. Esse erano, in Italia, una vera occasione per le varie realtà giudiziali della Chiesa operanti in ambito matrimoniale. Da parte mia credo che la comunicazione sia il primo passo per una collaborazione: entrambe queste dinamiche sono alla base della comunione che alimenta un autentico stile pastorale.

I Tribunali Regionali che guardano con costante e scrupolosa attenzione alla giurisprudenza rotale, non possono e non devono accontentarsi del fatto che a livello di Chiesa universale ci si è resi conto dei non pochi problemi che attanagliano il Tribunale Apostolico della Rota Romana: non solo in termini di tempi e di procedure, ma anche di costi.

³ T. MERTON, *Nessun uomo è un'isola*, Garzanti, 1995.

L'11 febbraio 2013, il giorno stesso in cui avrebbe comunicato la sofferta decisione di dimettersi dall'ufficio di Romano Pontefice, in un'udienza concessa al cardinale Segretario di Stato, Benedetto XVI approvava una serie di facoltà speciali, da valere per un triennio, a lui richieste il precedente 26 gennaio dal Decano della Rota Romana. Si tratta, più precisamente, di cinque disposizioni contenute in un *Rescriptum ex audientia Ss.mi*, le quali (a parte l'ultima, che ha natura diversa) introducono notevoli innovazioni nel diritto processuale vigente, anche se circoscritte all'ambito di operatività del Tribunale Apostolico della Rota Romana e anche se adottate in via sperimentale. Pur consapevole che tali innovazioni riguardano la Rota, non posso non evidenziare come questo provvedimento abbia una ricaduta immediata sul lavoro dei Tribunali regionali e non pochi aspetti problematici che qui tralascio, rinviando ad un autorevole canonista che ha scritto in modo approfondito e puntuale⁴. Per dirla con un'immagine, mi sembra che le norme pongano una pezza nuova su un vestito logoro. Per quanto concerne la ricaduta del "*Rescriptum*" sui nostri Tribunali, mi limito ad una semplice considerazione. Prima del Rescritto, di fronte a una decisione negativa in primo grado, oltre al ricorso al Tribunale Regionale competente, restava la possibilità alle parti di rivolgersi in appello direttamente alla Rota Romana, ma nel caso sarebbero occorse due sentenze rotali con i tempi e i costi del Tribunale Apostolico. Poiché le nuove norme prevedono per la Rota un solo grado di giudizio, qualcuno mi spieghi per quale motivo la parte che appella dovrebbe optare per tre gradi di giurisdizione, quando è possibile rivolgersi direttamente a Roma ed evitare il terzo.

Queste innovazioni processuali forse favoriranno nell'immediato la Rota nello smaltire le pendenze, ma snaturano nel suo complesso il sistema giudiziario e le sue regole e sono foriere di diseguaglianze tra i fedeli. Questo sia per le cause decise negativamente dal primo Tribunale competente e per coloro che possono adire alla Rota già in primo grado di giurisdizione⁵ sia per le cause nelle quali la parte convenuta che si oppone alla declaratoria di nullità appelli direttamente in Rota, timorosa non tanto della mancata verità, quanto piuttosto della delibabilità della sentenza. Una riforma del processo canonico matrimoniale è possibile e forse auspicabile, senza tuttavia snaturare il fatto che si tratta di un processo, sia pure con un'indole prevalentemente pastorale e senza intaccare il diritto di difesa delle parti.

Infine mi pare curioso il far sapere che i fedeli della diocesi di Boston⁶, anche loro teoricamente sotto il medesimo regime codiciale, ottengano la doppia conforme in meno di dodici mesi da un Tribunale con un organico più ridotto del pedemontano e che malgrado tutto riesce a smaltire ogni anno più di 2000 cause. Tutti i fedeli dovrebbero godere dei medesimi diritti ed avere i medesimi doveri correlati ai primi. È una vera e propria aberrazione quella di avere, infatti, parti e testi che offrono la propria testimonianza giurata compilando un questionario prestampato o rispondendo al telefono e altri, come i nostri, che devono essere sottoposti ad un interrogatorio di diverse ore recandosi presso il nostro Tribunale. Tutto ciò non appartiene ad un criterio di autentica giustizia canonica. Le regole devono valere per tutti i *christifideles*, né dovrebbe essere possibile dispensare dalle norme processuali sia

⁴ J. LLOBELL, "*Novità procedurali riguardanti la Rota romana: facoltà speciali*", Relazione al "*V Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico*", in *Rivista telematica (www.statochiese.it)* n. 32/2013.

⁵ Sono riservate alla Sede Apostolica le cause in cui una delle parti private è un capo di Stato (cfr. can 1405 § 1) e quelle dispensate dalla Segnatura Apostolica.

⁶ L'arcidiocesi di Boston (*Archidioecesis Bostoniensis*) è una sede Metropolitana della Chiesa Cattolica. Nel 2012 contava 1.921.000 battezzati su 4.209.000 abitanti. La Regione Ecclesiastica Piemontese conta 4.393.389 battezzati cattolici.

pure surrettiziamente o per prassi locali⁷. Ecco in che senso deve andare una riforma del processo matrimoniale: senza spingerci verso un divorzio cattolico e senza scadere in una giustizia di privilegio per qualcuno; non siamo infatti né i notai del fallimento di un matrimonio, né ancor meno dei dispensatori di nullità. Ci è chiesto di accertare la verità circa la validità del consenso secondo i principi generali derivanti dalla dottrina e morale cristiana tradotti nelle tradizionali categorie canoniche, cercando di adattare queste ultime alla realtà continuamente cangiante del mondo in cui viviamo. I ministri del Tribunale sono collaboratori del *munus* dei Vescovi, ai quali spetta l'esercizio della potestà giudiziale. Un grazie al Moderatore e a quei Vescovi piemontesi che ci seguono, ci sostengono e direi oggi ci ascoltano, convenendo con noi che due anni (quando va bene) sono ancora troppi per i fedeli che attendono un pronunciamento sulla validità del loro matrimonio.

2. Sotto il profilo sostanziale sono consapevole che il dato ecclesiale, nel quale è richiamata l'essenzialità della fede dei nubendi per la celebrazione del sacramento, come evocata nell'ultima allocuzione alla Rota Romana da Benedetto XVI⁸, si gioca in concreto partendo da un'attenta ed illuminata centralità della persona umana e da una fondata nozione del *bonum coniugum*, che ha come orizzonte metagiuridico l'*amor coniugalis*. Su questo e sui necessari riferimenti alla dottrina e alla giurisprudenza abbiamo chiamato la Professoressa Claudia Izzi, della Pontificia Università Lateranense, che ringrazio per la disponibilità a tenere la prolusione.

Viviamo in un contesto nel quale l'unione dell'uomo e della donna è per lo più concepita senza il matrimonio e senza la garanzia dell'esserci di Cristo nel *coniugio*, che si attua attraverso e mediante il Sacramento, segno efficace della Sua Grazia offerta agli sposi. Molti matrimoni falliti giungono a questo Tribunale perché è mancata un'educazione alla vita di coppia, cioè un lavoro di accompagnamento che deve partire da lontano. Oggi la Chiesa fa fatica a parlare di matrimonio ai ragazzi e ai giovani; anche l'educazione sessuale è spesso trattata come un problema di tipo puramente tecnico o in un'ottica di conoscenza e controllo individuale. La coppia rimane una questione "*da adulti*", peccato che molti anche ultra trentenni, restino degli eterni adolescenti. Sfugge troppo spesso la portata rivoluzionaria dell'esperienza dell'amore coniugale che testimonia al mondo la possibilità di realizzare sulla terra un legame che ha qualcosa di divino, che parla di eternità in un mondo dominato dalla precarietà, di fiducia e speranza alle nuove generazioni così spesso scoraggiate e rassegnate; di futuro e di generatività ad una società schiava dell'immediato e spaventata dal domani.

Non può essere certamente la cultura individualista, tipica della società post-moderna, a decidere della validità o meno del matrimonio canonico: la tendenza al "*bene dei coniugi*" che esprimono il loro consenso per stabilire la comunità di tutta la vita, resta elemento costitutivo del matrimonio canonico. Non a caso il *Codex* ribadisce che il patto matrimoniale "*è per sua natura ordinato al bene dei coniugi*"⁹.

⁷ Sulla potestà della Segnatura in ordine alla dispensa dalle norme processuali cfr. G. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in *La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica*, a cura di P. A. Bonnet e C. Gullo, Città del Vaticano, 2010 p. 43 ss.; M. J. ARROBA CONDE, *La competenza di grazia in materia giudiziaria*, cit., p. 315 ss. Dallo studio di Montini ora ricordato, risulta così che la Segnatura non è solita accordare dispensa dalla citazione della parte convenuta e dalla pubblicazione degli atti di causa ritenendo che questi adempimenti siano richiesti dal rispetto del diritto di difesa, che indubbiamente costituisce uno degli elementi costitutivi ed inderogabili del processo.

⁸ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2013.

⁹ Can. 1055 C.I.C. '83.

Sono le caratteristiche stesse dell'amore coniugale, sia esso "naturale" o assunto nel Sacramento, a reclamare un'apertura, a fondare relazioni, a tendere ad esprimersi in una forma comunitaria che ha in sé anche una valenza giuridica necessitante l'operato del Tribunale Ecclesiastico. La peculiarità irripetibile del matrimonio, anche in quanto realtà giuridica, legittima lo strumento processuale come un mezzo autorevole, imparziale e sicuro per pronunciare un giudizio secondo verità¹⁰. L'identikit di un buon Tribunale non deve parametrarsi essenzialmente sul rigore e la durezza, né sul lassismo, ma sulla giustizia temperata dalla misericordia. Una giustizia che deve essere preparata, competente ed uniforme nei criteri di fondo. Possiamo andare con la mente alle umili e dolci parole di Santa Caterina da Siena nella sua lettera a Papa Urbano VI, uomo duro che alla sua esuberante risolutezza collegava i modi violenti: "La giustizia senza la misericordia è più ingiustizia che giustizia, è tenebra crudele; la misericordia senza la giustizia è come mettere unguento su una piaga non pulita, non disinfettata. L'unguento non farebbe che infettare ancor più la piaga. Solo unite, l'una e l'altra insieme, ridanno sanità e vita"¹¹.

Spetta ai ministri del Tribunale la massima vigilanza per rimanere fedeli alla visione antropologica della Chiesa contenuta nelle direttive del Magistero, nella legge canonica e nella sua retta applicazione. Tuttavia di fronte alle urgenze forse dovremmo avere il coraggio di auspicare qualche passo in avanti, sia nella giurisprudenza che nelle nostre procedure, prevedendo primariamente tanta, tanta prevenzione per le generazioni future che intendono contrarre matrimonio.

È stato proprio Papa Benedetto XVI ad aprire spiragli nuovi, per esempio sul bene dei coniugi e sulla rilevanza della fede, così come ha sottolineato il prof. Coppola: "l'elemento essenziale del bonum coniugum, inteso finora prevalentemente in relazione alle ipotesi di incapacità (can. 1095 C.I.C.), ove si escluda, nell'ambito della giurisprudenza rotale, l'orientamento desumibile specialmente da alcune non recenti posizioni di un illuminato Collegio, di cui fece parte lo stesso Decano. Il Papa sostiene chiaramente, senza mezzi termini, che il bonum coniugum assume rilevanza anche nell'ambito della simulazione del consenso"¹². Il 2013 brilla per l'assenza di questo capo tra le simulazioni trattate, anche se in diverse cause è stato alla base della incapacità d'assumere gli oneri coniugali. Benedetto XVI ha portato all'attenzione dei Giudici ecclesiastici di tutto il mondo, prima dell'annuncio delle sue meditate dimissioni, l'importanza del calibrato rapporto fra momento formativo del vincolo e società coniugale, giacché "sarà l'indagine in facto ad accertare l'eventuale fondatezza di questo capo di nullità, prevalente o coesistente con un altro capo dei 'tre' beni agostiniani, la procreatività, l'esclusività e la perpetuità"¹³. La dottrina e la giurisprudenza della Rota romana, pur acquisendo il nuovo dato codiciale, non sono ancora uniformi nella sua sistematizzazione, così come pure laboriosa risulta la convergenza circa il contenuto specifico del bonum coniugum. Qui va il mio pensiero al carissimo Rinaldo Bertolino, purtroppo oggi assente, che ho avuto la fortuna di avere come professore alla Facoltà di Giurisprudenza

¹⁰ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2006.

¹¹ *Lettera a Urbano VI*, in *Lettere di S. Caterina da Siena*, con note di N. Tommaseo, a cura di P. Misciattelli, Siena 1922, Volume IV, pp. 279-280.

¹² R. COPPOLA, *La svolta di Benedetto XVI nell'Allocuzione alla Rota Romana del 26 gennaio 2013* in ACI.

¹³ BENEDETTO XVI, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 2013.

nell'Università di Torino¹⁴. Sull'argomento sentiremo la chiarissima professoressa invitata a tenere la prolusione in questo atto solenne e pertanto mi fermo qui.

3. In appendice a questa relazione potrete trovare una prima scheda che riguarda la natura e le competenze del Tribunale regionale alla cui lettura si rimandano gli interessati.

4. Il Tribunale Ecclesiastico interviene dopo il fallimento del matrimonio nella vita di quelle persone che si rivolgono alla giustizia della Chiesa. Proprio questo contesto giurisdizionale nella ricerca della verità, trascendente rispetto alle persone e agli interessi delle parti in causa, fa sì che quest'ultime siano chiamate a collaborare nell'accertamento della verità sul loro stato di vita. Accertare la verità non significa, come qualcuno purtroppo ancora pensa, sia sufficiente che le parti si mettano d'accordo per ottenere la declaratoria di nullità.

Come insegna il can. 1060 all'interno dell'ordinamento canonico: «*Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario*».

Insieme al principio dell'onere della prova anche quello del contraddittorio nel processo matrimoniale canonico è di fondamentale importanza ed è garantito dalla necessaria presenza della Parte pubblica; di qui il delicato e fondamentale compito del Difensore del Vincolo e, laddove è utile o in alcuni casi necessario, quello del Promotore di Giustizia. Non dobbiamo mai dimenticare che tra i diritti fondamentali del fedele, chiunque esso sia, c'è anche un vero e proprio diritto all'accertamento della verità con un processo giusto, celere ed equo. Il matrimonio è un bene pubblico dell'ordinamento ecclesiale e pertanto, l'esistenza o meno del vincolo non può essere lasciata né alla libera disponibilità, né alla mera coscienza delle parti in causa. I fedeli che si rivolgono alla giustizia canonica non si impegnano ad autocertificare la fine di una coabitazione, ma concorrono alla ricerca della verità circa la validità o meno del vincolo indissolubile a suo tempo contratto. Il diritto al giusto processo non va confuso con un improprio diritto ad un pronunciamento secondo i desideri della parte.

5. Dovendo relazionare sulla vita del Tribunale Regionale, il primo rimando è riservato agli operatori: Giudici, Difensori del vincolo, Cancelliere, Notai, Patroni stabili, Avvocati e Periti. L'organico non è praticamente cambiato¹⁵. Con il suo rinnovo nel maggio 2015 si dovrà porre mano a sensibili cambiamenti, tenuto conto dell'età dei Giudici e del numero delle cause introdotte nell'anno.

Desidero cogliere questa occasione per ringraziare tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico per il lavoro continuo, assiduo, qualificato e pastorale: dai Giudici (sacerdoti e laici), ai Difensori del Vincolo (sacerdoti e laici), al Cancelliere alle Notaie, al Segretario cursore e all'Economo.

Congiuntamente all'attività ordinaria il Tribunale si è attivato per la giornata di studio del 30 maggio sulla sacramentalità del matrimonio, durante la quale mons. Rivella, che ci ha lasciati nuovamente per Roma dopo un troppo breve ritorno, ha tenuto una significativa relazione.

¹⁴ R. BERTOLINO, *Matrimonio canonico e bonum coniugum: per una lettura personalistica del matrimonio cristiano*, Giappichelli, 1995.

¹⁵ Si confronti la scheda contenuta in questo fascicolo.

Anche quest'anno rinnovo il mio appello agli Eccellentissimi Vescovi delle Diocesi piemontesi, perché favoriscano lo studio del diritto canonico da parte di sacerdoti giovani¹⁶, da valorizzare in diocesi e nella Regione Ecclesiastica per la loro specializzazione canonistica. Se il Tribunale è uno strumento pastorale secondo le linee tratteggiate da Papa Francesco, non si deve mantenere prevalentemente con gli oneri che gravano sulle parti perché non può essere uno strumento di élite. In atti trovate i costi del Tribunale, l'onorario per gli Avvocati di fiducia e l'Albo della loro iscrizione. Continua la disinformazione riguardo al costo delle cause, nonostante i molteplici sforzi posti in essere ad ogni occasione. Spesso le informazioni si fermano ad alcuni circoscritti abusi o alle tariffe del Tribunale della Rota Romana, nei casi in cui ci si rivolga al Tribunale Apostolico. Per i reali costi di causa mi limito a rimandare alla scheda predisposta e contenuta nel fascicolo che avete in mano.

Questo regime patrimoniale è pienamente vigente nel Tribunale Piemontese con una prassi che è stata recepita e perfezionata con il regolamento interno che accoglie le determinazioni, stabilite dalla C.E.I., per i costi di causa e gli onorari degli Avvocati. Ad esso si aggiunge la determinazione della Conferenza Episcopale Regionale del 18 settembre 2013 richiamata dal regolamento che stabilisce un prospetto tariffario concordato con il Collegio degli Avvocati Ecclesiastici, nel caso che le cause iniziate vengano rinunciate dalle parti o non iniziate.

Il 23 novembre dell'anno appena trascorso ha visto la celebrazione di una giornata di studio interdisciplinare presso la facoltà teologica dal titolo: *“La famiglia nella vita e nel diritto della chiesa”*. L'evento ha consentito una vera e propria interazione tra pastorale e diritto ed è stato anche segnalato sul sito del Pontificio Consiglio per la Famiglia.

6. Nell'ultimo anno il T.E.R.P. ha deciso in primo grado di giurisdizione e con sentenza 116 cause di nullità, alle quali si devono aggiungere 5 cause rinunciate o perente e 2 sospese, perché passate al processo amministrativo del matrimonio rato e non consumato; delle sentenze 92 sono state quelle affermative e 24 sono state quelle negative. Le sentenze affermative sono state trasmesse d'ufficio a Milano. Di fronte alle 24 sentenze negative in primo grado di Torino, 2 hanno appellato a Milano e 1 direttamente in Rota, la quale agisce anche come Tribunale di secondo grado. Contro le decisioni negative del nostro Tribunale in secondo grado, nel 2013, gli appelli in Rota sono stati 3. Le cause di nullità di primo grado introdotte nell'anno 2013 (100) hanno riscontrato un andamento in calo rispetto alla piccola ripresa dell'anno scorso. Va qui precisato che i dati relativi all'andamento delle cause, sia quanto ai numeri sia quanto al merito delle decisioni, mostrano molti aspetti di continuità nel corso di questi ultimi anni, con un trend in leggera discesa sotto il profilo numerico in sintonia con il progressivo e ad oggi irrefrenabile calo dei matrimoni religiosi, al disinteresse dei credenti e alla crisi economica. Vi rimando ai dati e alle tabelle proposte in fascicolo e anche alle schede dell'ISTAT.

Le cause di secondo grado (86) sono lievemente aumentate rispetto al 2012 (+4). I dati delle cause provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Ligure per un verso ci confermano sul fatto che sia ormai un dato generalizzato in tutti i Tribunali Regionali il calo delle cause introdotte, nonostante qualche fluttuazione che può variare di anno

¹⁶ PCLT, Instr. *Dignitas Connubii*, 25 jan. 2005: *“Pertanto, i Vescovi hanno il grave obbligo di provvedere che per i propri Tribunali vengano formati con sollecitudine idonei amministratori di giustizia e che questi vengano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico a istruire secondo le norme e decidere secondo giustizia le cause matrimoniali in Tribunale”* (Proemium Instructionis).

in anno. A questo fenomeno avevo già cercato di dare delle risposte nelle relazioni degli anni scorsi. Quest'anno parlerei di un certo assestamento al ribasso nel numero dei procedimenti introdotti, ma potrebbe essere un fatto del tutto casuale. Questa diminuzione di cause denota una certa distanza dei Tribunali dalle “*periferie esistenziali*” evocate da Papa Francesco, anche se ha consentito di mantenere le pendenze su valori più che fisiologici e direi, tolte le solite eccezioni, su dati ottimali nonostante la grande litigiosità delle parti e il complicarsi delle cause per i capi di nullità concernenti l'incapacità consensuale, che necessitano di perizia d'ufficio. Nell'anno trascorso, purtroppo, il calo del numero delle cause è andato di pari passo con la disponibilità di ore che i Giudici ecclesiastici possono offrire al Tribunale.

Il numero dei matrimoni celebrati nell'Arcidiocesi di Torino continua a calare¹⁷, questo fenomeno vale anche per le altre Diocesi piemontesi ed in generale è un dato nazionale. Nella Diocesi di Torino nel 2012 si sono celebrati 2.756 matrimoni contro i 2.882 del 2011 e i 7.478 del 1993. I dati ISTAT ci dicono che relativamente all'Italia sono state celebrate con rito religioso 122.297 nozze, con un calo di 33.000 unità negli ultimi 4 anni. I secondi matrimoni, per lo stesso lasso di tempo hanno avuto una crescita esponenziale del 13,8%. Nel nord d'Italia i matrimoni civili superano quelli religiosi e si assestano nel 2012 al 53,4%, al centro i matrimoni civili sfiorano il 50%. Solo al Sud prevale ancora il matrimonio concordatario di qualche punto percentuale. Le unioni di fatto sono passate da quasi mezzo milione nel 2007 ad un milione nel 2011-2012. Le convivenze *more uxorio* tra partner celibi e nubili hanno segnato l'incremento più sostenuto (594.000 nel 2011-2012).

Il rapporto tra divorzi e cause di nullità concluse in Italia è rimasto pressoché invariato. Le cause canoniche continuano ad essere davvero numericamente troppo esigue, nonostante i nostri sforzi.

7. Consentitemi ancora alcuni accenni alla durata dei processi e alle cause pendenti. Nel 2013 si sono conclusi tra il primo e il secondo grado 205 processi contro i 190 dell'anno precedente, con una significativa, ma non sufficiente, ripresa della produttività nella giurisdizione di entrambi i gradi. Nel 2008 le cause concluse nei due gradi di giurisdizione erano state 280. L'età media dei Giudici, la stanchezza ed i molteplici impegni sembrano limitare sensibilmente la loro disponibilità. Questi dati vanno letti senza perdere di vista il numero delle cause pendenti, sia in primo che in secondo grado definitivo. L'impegno di diminuire le pendenze e i tempi dell'espletamento delle cause ha effetti ormai consolidati, al di là delle eccezioni che sono determinate da una serie di cause molto difficili e controverse e ai prolungamenti occasionati dalla necessità di un'adeguata indagine specialistica nei casi introdotti per incapacità consensuale. La nuova organizzazione della distribuzione del lavoro aveva accelerato i tempi e permesso di smaltire non poche pendenze. Il 2011 aveva annoverato tra le pendenti solo 169 cause di primo grado e il 2012 ammontava a 189 cause in attesa di essere giudicate. Nel 2013 si è lavorato con una certa discontinuità, tuttavia le pendenti toccano un minimo storico determinato anche dal calo dei libelli (168). Ai ritardi nelle consegne delle perizie, da parte degli specialisti, e ad alcune personali difficoltà per gli istruttori gravati da ulteriori ministeri pastorali, si deve aggiungere il “non rispetto” dei termini processuali (40 giorni) per la presentazione delle difese da parte degli Avvocati e le difficoltà dei Giudici, Vicario Giudiziale compreso, a depositare le sentenze nei termini non perentori, ma pastoralmente significativi dei due mesi.

¹⁷ Cfr. scheda n. 9

In alcuni casi circoscritti è addirittura la parte pubblica, cioè il Difensore del Vincolo, a non consegnare le sue *animadversiones* nei tempi stabiliti.

Queste le pendenti:

Prima istanza: 168 cause:

3 iniziate nell'anno 2010
10 iniziate nell'anno 2011
54 iniziate nell'anno 2012
99 iniziate nell'anno 2013

Seconda istanza: 36 cause:

2 iniziate nell'anno 2011
5 iniziate nell'anno 2012
29 iniziate nell'anno 2013 (8 giunte a dicembre 2013)

Tra le cause pendenti:

16 rinviate ad Esame ordinario;
20 in attesa di decisione.

Le cause pendenti di secondo grado si sono mantenute in termini più che fisiologici. Le pendenti erano 46 allo scadere del 2010 contro le 75 del 2009. Nel 2011 le pendenti sono state 36 e 35 quelle del 2012. La stragrande maggioranza delle cause di secondo grado (75) è stata confermata con decreto, mentre 9 sono state decise con esame ordinario e 1 è stata rinunciata. Tra le decise con sentenza 5 hanno confermato il pronunciamento Ligure e 4 hanno riformato (negativamente) la sentenza di primo grado di giurisdizione. La media del tempo necessario per giungere al decreto è stata quest'anno di 92 giorni contro i 96 dell'anno precedente. La responsabilità della durata media della tempistica è essenzialmente da attribuirsi ai Difensori del vincolo e alle necessarie notifiche alle parti. Gli esami ordinari invece sono tutt'altro che celeri....

Al 31 dicembre 2013 nessun mandato della Rota era pendente, ma solo 2 rogatorie di Tribunali italiani o esteri. Nel 2013 sono pervenuti complessivamente 19 mandati. Il nostro Tribunale ha eseguito 20 rogatorie e pertanto il 2013 si è concluso con 2 pendenze per rogatorie giunte negli ultimi mesi dell'anno. Il 2012 ha visto un andamento analogo all'anno precedente. Il T.E.R.P. espleta questo servizio con una media di 65 giorni, mentre mediamente si deve attendere di più per ricevere quelle richieste a certi Tribunali diocesani che evidentemente funzionano come possono.

Mentre credo che, al di là di qualche incidente di percorso, il secondo grado ottemperi bene al proprio compito (occorrerebbe maggiore celerità negli esami ordinari), invece non bastano la buona volontà e i nostri sforzi atti a conseguire una minor durata delle cause di primo grado per raggiungere il traguardo dei tempi del processo canonico, così come sono disposti dal codice, cioè 12 mesi in primo grado. Farei notare che nel computo di questi 12 mesi non si devono includere i tempi della chiusura del Tribunale, cioè il mese estivo e i 15 giorni del periodo natalizio. Se le pendenze sono smaltite generalmente in modo fisiologico, il Tribunale soffre ancora per l'eccessiva durata delle cause di nullità, specialmente per quelle che vertono sull'incapacità consensuale. In prima istanza, rispetto al 2012 (28, pari al 26%), le cause pendenti la cui durata supera i due anni sono 22, pari al 18%. Le cause del

protrarsi dell'istruttoria sono sempre le stesse. È un fatto questo che non ci può solo far pensare a contingenze sfortunate. Se il processo documentale si è concluso definitivamente in 63 giorni, ben 15 cause sono state ultimate in meno di un anno e 44 in 15 mesi. Il 32% delle decise nel 2013 si è concluso in meno di due anni. Su centosedici cause decise nel 2013, cinquanta rientrano sostanzialmente nei tempi previsti dal codice.

8. Il can. 1490 così recita: *«In ciascun Tribunale si costituiscano, per quanto è possibile, Patroni stabili, stipendiati dallo stesso Tribunale, che esercitino l'incarico di Avvocati o procuratori nelle cause soprattutto matrimoniali per le parti che di preferenza desiderino sceglierli».*

Se l'anno scorso ho dedicato molta attenzione a questo istituto e al rapporto con i Patroni di fiducia, quest'anno mi limito a rimandarvi al secondo allegato prodotto con questa relazione, che spiega come si attiva questo servizio completamente gratuito per le parti, perché sostenuto dalla C.E.I. con i proventi dell'otto per mille.

L'Ufficio di Consulenza e Patronato Stabile, messo a disposizione dal Tribunale, al quale si può ricorrere senza spese, ha affrontato 374 consulenze per un ammontare di 233 nuove situazioni matrimoniali esaminate, effettuando evidentemente più incontri di approfondimento.

Il servizio dislocato in alcune diocesi è stato utile ed efficace, ma non è sufficiente, viste le attese cui sono sottoposti gli interessati prima del colloquio iniziale. Come risulta dalla scheda allegata, vorrei ricordare che spetta previamente al Vicario Giudiziale attestare la disponibilità del Patrono stabile per la richiesta della parte di avvalersi della difesa tecnica di questo professionista.

La legge, come abbiamo visto, ammette la *capacitas postulandi immediata*, vale a dire la possibilità di stare in giudizio da soli; tuttavia resta diritto della singola parte (diritto da esercitare personalmente o tramite chi, a nome suo, ha la capacità processuale) scegliere un Patrono, sempre che lo ritenga opportuno. Anche il Giudice può, e talvolta deve, nominare l'Avvocato qualora la parte non lo abbia fatto¹⁸.

Gli Avvocati dell'Albo, come liberi professionisti, sono considerati una componente essenziale della realtà del Tribunale stesso per permettere il pieno e fondamentale diritto alla difesa delle parti in causa. Lo spirito di dialogo ha contraddistinto i rapporti tra l'Associazione dei Patroni di fiducia e il Tribunale anche nell'anno 2013 e si è dipanato proprio su un aspetto molto delicato legato agli onorari esigibili e alla retta applicazione delle norme C.E.I. Si è trattato di un impegno congiunto volto a prevenire prima che combattere, certe posizioni scandalistiche del mondo massmediatico. L'associazione degli iscritti all'Albo offre lodevolmente incontri di confronto e formazione per i propri associati, fungendo altresì da coordinamento e raccordo per gli stessi. Mentre mi complimento con l'Avvocato Cristiano Felisio, che alla fine del 2013 è diventato Rotale, vorrei ricordare agli Avvocati che la Presidenza attende anche da loro consigli, suggerimenti ed osservazioni sull'andamento del Tribunale.

9. Tra le cause delle due regioni, Piemonte e Valle d'Aosta, decise nell'anno 2013, i capi di nullità appartenenti al gruppo dei difetti del consenso o simulazioni hanno ancor di più, rispetto all'anno scorso, ceduto il passo alle

¹⁸ Cfr. CIC, cann. 1481, 1482, 1490; CCEO, cann. 1139, 1140, 1148, 1474.

incapacità consensuali. I difetti del consenso si verificano quando si contrae con una visione e impostazione soggettiva del matrimonio in aperto rifiuto del matrimonio stesso, o di uno o più requisiti essenziali (esclusione dell'indissolubilità, della sacramentalità, della prole, della fedeltà, del bene dei coniugi). Consultate il grafico nel fascicolo che vi è stato dato e vi renderete conto come, sotto il profilo quantitativo, le cosiddette "gravi immaturità" abbiano una grande portata. Su 213 capi di nullità giudicati, infatti, solo 109 appartengono alle simulazioni: 69 hanno ottenuto sentenza affermativa, 39 sono stati respinti. Le simulazioni più ricorrenti sono l'esclusione dell'indissolubilità (32) e della prole (36). Sovente la seconda consegue alla prima: infatti, l'incertezza sulla consistenza e serenità del proprio matrimonio, che genera una riserva contro la permanenza del vincolo, si può ripercuotere sull'impegno procreativo fino al punto di escluderlo o condizionarlo al buon esito dell'unione coniugale. Per quanto concerne il bene dei coniugi come vizio del consenso nessun caso è stato deciso per questo capo, se non per i tre capi di simulazione totale che sono stati respinti dal Tribunale.

Il 2013 ha visto la decisione *pro nullitate* di una causa documentale per impedimento di disparità di culto non dispensato.

I capi di natura psicologica sono purtroppo in crescita rispetto all'anno scorso: 98 unità su 213, di cui però 31 sono stati respinti. Essi riguardano sia il grave difetto di discrezione di giudizio, di una e/o dell'altra parte, circa i diritti e doveri essenziali del matrimonio, sia l'assenza di libertà interna, sia l'incapacità per cause di natura psichica di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Anche quest'anno è emerso un mondo di gravissime sofferenze. È in questo contesto generale che si fa ancor più urgente una rinnovata attenzione agli atti preparatori delle nozze e alla pastorale dei fidanzati, sia per la preparazione remota che per la preparazione prossima al matrimonio.

Anche nel 2013 sono state diverse le occasioni di collaborazione del Tribunale con la pastorale familiare, sia a livello di singole Diocesi che a livello regionale: così è stato per la giornata di studio che si è celebrata a Torino, coinvolgente vari ambiti, anche accademici, ma in primo luogo la pastorale familiare regionale.

Nelle 85 cause provenienti dalla Liguria e decise nel 2013 in secondo grado di giurisdizione dal nostro Tribunale, si nota una sostanziale conformità rispetto ai dati presentati per il Tribunale di prima istanza. Sia per le cause di primo, come per il secondo grado, la somma dei capi di nullità ammessi o respinti non corrisponde al numero dei decreti di conferma o delle sentenze, poiché in alcuni casi i provvedimenti hanno definito più capi di nullità o sono intervenute, sia con decreto che con sentenza di secondo grado di giurisdizione, conferme solo parziali.

Scorrendo ancora velocemente i dati, evidenzerei come la percentuale delle sentenze negative (24, pari al 21%) insieme alle cause rinunciate o perente (5) presenta in modo eloquente la rigorosità delle procedure e delle decisioni in linea con le attuali indicazioni del Magistero.

10. Questa relazione sull'attività del Tribunale Ecclesiastico Regionale volge al termine, con la speranza di essere stato chiaro. Non è facile far recepire anche all'interno della compagine ecclesiale il valore di questa procedura veritativa, e in questo contesto spiegare la ricerca della verità su un vincolo contratto in modo difforme, incompleto o inadeguato rispetto ad un progetto che viene da Dio, attraverso lo strumento sempre perfezionabile del processo.

Mentre a vari livelli si sta preparando il Sinodo universale sulla famiglia, faccio sommessamente notare che nessuno ha pensato di consultare anche i Tribunali ecclesiastici. Forse siamo ostaggi di una precomprensione che contrappone il “giuridico” al “pastorale”: un pregiudizio duro a morire, che ho avuto modo di toccare con mano negli interventi di alcuni teologi e pastoralisti. Da una parte c’è chi si limita ad auspicare un cambiamento radicale nella prassi della Chiesa cattolica nei confronti dei divorziati, passando da un approccio giuridico e canonistico a un approccio penitenziale e questo per ragioni tanto pastorali quanto ecumeniche. Dall’altra abbiamo teologi che considerano inconcludente l’autorità ecclesiale quando esprime prese di posizione definite ipocrite o contraddittorie, che allontanerebbero le persone, quando continuano a ribadire la visione tradizionale della Chiesa con un’unica apertura, cioè l’idea di allargare le maglie dei criteri per ottenere la nullità del matrimonio davanti al Tribunale. Una soluzione, quest’ultima, ritenuta impropria e dannosa, perché, secondo costoro non si potrebbe affrontare un problema eminentemente pastorale, consegnandosi alla via giuridica. Come se il giuridico non fosse dentro il pastorale e come se entrambi non avessero bisogno di un fondamentale rimando al teologico. Un segnale forte, nella linea di Papa Francesco, è venuto proprio dalla relazione del cardinale Kasper all’apertura del Concistoro straordinario sulla famiglia: “*la dimensione giuridica e quella pastorale non sono in contrapposizione*”¹⁹. I Tribunali non sono la soluzione ai divorzi e ai fallimenti matrimoniali, perché non tutti i matrimoni finiti male sono nati male; tuttavia sono in molti casi una soluzione e lo potrebbero essere molto di più di quanto si pensi, se solo li si conoscesse per quel che sono. Infine mi risulta che certi teologi, che aborriscono la cosiddetta “linea giuridica”, sono i primi a fantasticare soluzioni anch’esse “giuridiche” non certo canonicamente sensate²⁰.

Tra breve ascolteremo la relazione della professoressa Claudia Izzi che ho già citato e ringrazio per la sua presenza. Sono certo che con la Sua chiarissima esposizione ci condurrà alla felice scoperta del bene dei coniugi come elemento essenziale del matrimonio. È una precisazione significativa in un tempo come quello attuale che la maggioranza dei sociologi definisce “*della post-modernità*”. Il fallimento delle utopie volte a costruire una società più giusta e solidale, l’affermazione di una cultura decisamente indirizzata verso la ricerca delle libertà individuali, messe in pericolo dagli assetti istituzionali, considerati sostanzialmente costrittivi delle autonomie soggettive, mette alla prova molte istituzioni e tra esse anche il matrimonio. Il cardinale Versaldi in un suo recente intervento allo Studio rotale ha dichiarato: “*Si è affermata una cultura tutta basata sull’auto espressione e la realizzazione del sé nella quale l’amore è inteso non tanto come donazione di sé, bensì come realizzazione di sé in cui la persona amata non è più il soggetto a cui dedicare le proprie cure e attenzioni uscendo da se stessi, ma, al contrario, è lo strumento che serve a realizzare la gratificazione di sé; da qui la riserva mentale circa la stessa durata dell’amore che non ha più senso se la persona amata non realizza le attese gratificazioni. L’amore è ridotto alla sua componente emotiva ed istintiva in cui prevale la spinta sessuale (eros) senza più integrazione con la componente volitiva con assunzione di responsabilità e di doveri nei confronti della persona amata (agape)*”²¹.

¹⁹ “*Come coniugare fedeltà alla parola di Dio e misericordia*”, in *Osservatore Romano* del 21.02.2014.

²⁰ “*La Chiesa e i divorziati. Un dramma cristiano*”, in “*Jesus*”, dicembre 2013.

²¹ G. VERSALDI, *Allo Studio Rotale: il bene dei coniugi oltre le abitudini del tempo*, in *Osservatore Romano*, 06.11.2013.

In questo contesto trovano conferme i recenti moniti di Papa Francesco, sia agli sposi che ai fidanzati, perché questa cultura postmoderna è fondamentale estranea all'idea di uno sforzo e di un sacrificio volto a superare le difficoltà, proteso a migliorare la comunione con la persona amata, fino all'accettazione del cambiamento di sé.

Vorrei concludere questa relazione sullo stato della giustizia matrimoniale canonica in Piemonte e Valle d'Aosta con una frase un poco provocatoria così come lo sono stati alcuni passaggi del mio intervento. Si tratta di un giudizio di uno scrittore e poeta spagnolo vissuto a cavallo tra il millecinquecento ed il milleseicento: "*Cento delinquenti fanno meno male di un giudice cattivo*"²², ma permettetemi di aggiungere che il giudice che si vanta di essere cattivo e severo è un cattivo giudice. Ci aiuti quel Dio Onnipotente e Misericordioso ad essere, a nostra volta, semplicemente e serenamente giusti nella consapevolezza evangelica dei "*servi inutili: abbiamo fatto ciò che dovevamo fare*".

Ringrazio tutti per l'attenzione. Chiedo ora all'Arcivescovo, in qualità di Moderatore, di dichiarare aperto il 75° Anno Giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

²² FRANCISCO DE QUEVEDO Y VILLEGAS (Madrid, 14 settembre 1580 – Villanueva de los Infantes, 8 settembre 1645).

ALLEGATO I

IL TRIBUNALE ECCLESIASTICO PEDEMONTANO

QUESTO TRIBUNALE, COME GLI ALTRI IN ITALIA, FU ISTITUITO CON IL MOTU PROPRIO “QUA CURA” DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI L’8 DICEMBRE 1938, venne costituito nel suo organico dai Vescovi della Regione Ecclesiastica Piemontese il 27 settembre 1939 ed iniziò la sua attività il 1° gennaio del 1940.

Non è un Tribunale Ordinario, ma un Tribunale Speciale con competenza esclusiva sulle cause di nullità di matrimonio, che sono così state sottratte ai Tribunali diocesani che ogni chiesa particolare dovrebbe avere e non solo sulla carta. È un Tribunale di prima e seconda istanza. Giudica in prima istanza con competenza territoriale sulle diocesi della Regione Ecclesiastica Piemontese, che comprende anche la Valle D’Aosta, e giudica in seconda istanza gli appelli provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Ligure.

Sulle cause decise in primo grado definitivo di giurisdizione dal Tribunale Regionale Piemontese è competente, per il secondo grado, il Tribunale Lombardo anche se le parti possono avvalersi altresì del diritto di ricorrere in appello direttamente al Tribunale Apostolico della Rota Romana, che nel caso concreto funge come Tribunale di secondo grado. Una causa decisa affermativamente con sentenza di primo grado a Torino, poi riformata dopo il rinvio ad esame ordinario con sentenza negativa in secondo grado di giurisdizione, può essere confermata come spesso accade, o cassata definitivamente in un terzo grado di giudizio di merito: in questo caso è competente esclusivamente il Tribunale della Rota Romana.

Negli atti di questa giornata è possibile trovare anche la presentazione dell’Organico del Tribunale approvato dalla Conferenza Episcopale del Piemonte e Valle d’Aosta.

ALLEGATO 2

NORME E INFORMAZIONI PER LA CONSULENZA DEL PATRONO STABILE E PATRONI DI FIDUCIA

I. **PRESSO IL TRIBUNALE ESISTE UN SERVIZIO PUBBLICO DI CONSULENZA, CHE VIENE EFFETTUATO DAI PATRONI STABILI**, i quali sono disponibili a dare un parere e ad assumere **eventualmente** il patrocinio, nel caso venga introdotta la causa. Questo servizio è gratuito, in quanto pagato dalla Conferenza Episcopale Italiana, con i versamenti dell'8 per mille e si svolge alle seguenti condizioni:

- 1) Occorre prendere appuntamento con uno dei Patroni stabili presso le persone incaricate che la Segreteria del Tribunale le indicherà.
- 2) L'incaricata le fisserà l'incontro secondo le disponibilità di calendario, verificato l'espletamento delle seguenti incombenze previe:
 - a) Per la consulenza con il Patrono stabile è fondamentale presentarsi con la **scheda** compilata e le risposte scritte al **questionario**.
 - b) È obbligatorio altresì avere la copia autenticata dell'**Atto di matrimonio**, che si dovrà reperire presso la parrocchia del luogo di celebrazione e l'**Estratto per riassunto dai registri degli atti di matrimonio**, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il matrimonio.
- 3) Il Patrono stabile effettuerà la consulenza secondo il metodo da lui ritenuto più confacente al caso e darà il proprio parere al richiedente, con i suggerimenti che gli sembrano più opportuni.
- 4) Se il parere sarà favorevole all'introduzione di una causa e il Patrono stabile ravvisi la presenza delle condizioni per poterne assumere la difesa, prima dello studio di causa, l'interessato potrà rivolgere al Tribunale la richiesta di assegnargli come difensore lo stesso consulente. Spetterà preventivamente al Tribunale – tenuto conto dei criteri stabiliti in merito – decidere se accogliere o meno tale richiesta. In caso di diniego, la persona richiedente, potrà sempre rivolgersi ad un Patrono di sua fiducia, scegliendo tra quelli dell'Albo che sempre si allega.

II. **IN ALCUNE DIOCESI PIEMONTESI (AOSTA, NOVARA, PINEROLO) È ATTIVATO UN SERVIZIO DI PRIMA CONSULENZA CANONICA** per il quale ci si può rivolgere alle succitate Curie diocesane e per la provincia di Cuneo al Tribunale Interdiocesano, che ha sede a Fossano, con il seguente indirizzo: Via Vescovado 8, tel. 0172.60071.

III. GLI AVVOCATI ISCRITTI ALL'ALBO DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE, CIOÈ I PATRONI DI FIDUCIA sono a disposizione per prestare la loro consulenza in materia secondo le seguenti norme:

- 1) la consulenza avverrà previo appuntamento telefonico con l'Avvocato;
- 2) per favorire lo svolgimento della consulenza, se l'Avvocato lo richiede, potrà usare i moduli allegati;
- 3) qualora il parere dell'Avvocato sia favorevole a introdurre una causa presso il Tribunale Ecclesiastico, l'interessato potrà dare mandato o all'Avvocato che ha prestato la consulenza oppure ad altro Avvocato di fiducia. Naturalmente l'Avvocato consulente sarà libero di accettare o meno il mandato;
- 4) la consulenza avverrà secondo le modalità che l'Avvocato riterrà opportune per giungere ad offrire il parere richiesto. Qualora la consulenza si concludesse con l'introduzione di una causa patrocinata dallo stesso Avvocato, i costi della consulenza saranno compresi in quelli di patrocinio. Diversamente l'Avvocato esporrà l'ammontare delle competenze per la consulenza svolta, tenendo conto delle possibilità economiche del richiedente e del tariffario previsto ed approvato dai Vescovi piemontesi che prevede la somma di € 100,00 per la consulenza previa. Eventuali reclami, circa somme esorbitanti tale tariffa, potranno essere deferiti al Consiglio direttivo dell'Associazione regionale degli Avvocati iscritti all'Albo di questo Tribunale, segnalando il caso obbligatoriamente al Vicario giudiziale (Presidente del Tribunale).

IV. TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA O SUI COSTI DI CAUSA SARANNO FORNITI DAI CONSULENTI, siano essi di fiducia, siano essi Patroni stabili. Si precisa comunque che la Conferenza Episcopale Italiana ha emanato una normativa specifica relativa ai costi di causa e di patrocinio (€ 525,00 per le spese di Tribunale e una "forbice" che va da un minimo di € 1.575,00 a un massimo di € 2.992,00 per l'onorario del Patrono di fiducia).

È sempre possibile, nei casi previsti di comprovata necessità, richiedere un patrocinio gratuito o una riduzione delle spese.